



COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI

Provincia di Benevento

Via Roma, 44 – San Nicola Manfredi – C.A.P. 82010

COPIA

Registro Generale n. 7

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 12-07-2022

Ufficio:

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per smaltimento rifiuti speciali amianto presenti nel sito ex "Tabacchificio Parrella", catastalmente individuato al foglio 14 particella 108

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di luglio, il Sindaco Leone Vernillo Arturo

PREMESSO:

- che la S.T.A.T S.r.l. inoltra pratica edilizia per l'esecuzione di intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell'"ex TABACCHIFICIO PARRELLA", per la realizzazione di abitazioni antisismiche, anche con destinazione sociale di cui alla L.R. Campania 19/09 smi;
- che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 25.01.2022, dopo aver eseguito apposito sopralluogo regolarmente comunicato, con prot. 554 diffidava l'impresa esecutrice dei lavori e la Cooperativa Vivere Meglio **a non dare corso ai lavori;**
- che in data 09.03.2022 prot. 1985, il Direttore dei Lavori comunicava **l'inizio lavori in data 03.09.2022 per la rimozione dell'amianto;**
- che, in difformità a quanto comunicato, i lavori di rimozione dell'amianto iniziavano prima della data indicata dal direttore dei lavori, per cui l'Ufficio Tecnico in data 05.05.2022, prot. 3894, a seguito di ulteriore sopralluogo, **ribadiva la sospensione dei lavori in mancanza di provvedimenti autorizzativi;**

- che in data 13.05.2022 con prot. n. 4183 l’Ufficio Tecnico, reiterando il provvedimento di sospensione dei lavori, comunicava, tra l’altro, che non era in possesso di alcun nulla osta da parte dell’A.S.L. Benevento per la rimozione dell’amianto;
- che, con nota del 20.05.2022, prot. n° 4376, l’U.T.C. sollecitava nuovamente alla A.S.L. Benevento l’invio degli atti relativi alla procedura di smaltimento dell’amianto presente presso l’ex Tabacchificio Parrella, posto che “... l’ing. Moleti... comunicava che in data 03.09.2022 avrebbero avuto inizio i lavori di rimozione e smaltimento dell’amianto presente nel cantiere in oggetto”.
- In data 24.05.2022, con nota assunta al prot. n° 4431, la A.S.L. Benevento riscontrava la richiesta dell’U.T.C., trasmettendo il provvedimento n° 0020456, del 23.02.2022, con la quale autorizzava la Gennyeco S.r.l., quale impresa incaricata dalla committente Parrella Tabacchi di Angelo Giosue’ Parrella & C. S.n.c., a procedere ai lavori di smaltimento dell’amianto, secondo le norme di legge
- che, facendo seguito alle note prot. n° 4377 del 21.05.2022 e n° 4438 del 24.05.2022, l’Ufficio tecnico, con missiva del 24.05.2022, prot. n° 4468, convocava le parti interessate per un ulteriore sopralluogo, da tenersi in data 27.05.2022. Nel relativo verbale, trasmesso al Sindaco con nota prot. n° 4602 del 28.05.2022, veniva rilevato che “... erano in atto le lavorazioni inerenti allo smaltimento dell’amianto... l’ing. Moleti dichiara che gli operai che stanno lavorando eseguono la messa in sicurezza del cantiere... l’ing. Iannella consegna comunicazione della D.L. al comune circa l’inizio dei lavori, manifestando che per mero errore è stata inserita la data 03.09.2022 piuttosto che il 09.03.2022... l’ing. Iannella e l’ing. Moleti dichiarano che la documentazione di cui all’elenco non è presente in cantiere poiché parte di competenza ASL è presente presso gli uffici ASL e parte non è afferente alle attività di bonifica amianto. Il direttore dei lavori avendo disposto che le uniche lavorazioni da fare erano relative allo smaltimento dell’amianto propedeutiche all’inizio dei lavori edili in cantiere non è depositata la documentazione inerente i lavori edili. Con la costante presenza del Direttore dei Lavori si è proceduto ad effettuare un rilievo fotografico dello stato dei luoghi”;
- che, con nota prot. n° 4694 del 31.05.2022, il Sindaco invitava l’U.T.C. “... ad acquisire con urgenza la documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali in località ex Tabacchificio Parrella presso gli Uffici competenti e/o i soggetti tenuti a trasmetterla a codesto Ente, al fine di potere consentire allo scrivente l’emissione dei necessari provvedimenti risvolti alla prioritaria tutela della pubblica incolumità ed alla tutela ambientale”;
- che, in ottemperanza a quanto sopra, l’U.T.C., con nota del 31.05.2022, prot. n° 4695, sollecitava nuovamente la A.S.L. Benevento a trasmettere il Piano di rimozione e smaltimento dell’amianto, non rinvenuto presso il cantiere, come da risultanze del verbale di sopralluogo;
- che, facendo seguito alla richiesta dell’ing. Moleti assunta al prot. n° 4979 del 10.06.2022, il Responsabile dell’U.T.C., con nota prot. n° 5003 dell’11.06.2022, rappresentava di “... aver provveduto a richiedere e sollecitare gli atti all’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, la quale ancora non ha provveduto... Per quanto sopra esposto in considerazione dell’inerzia da parte dell’ASL, onde consentire a questo Ente di procedere con maggiore celerità all’adozione dei provvedimenti di competenza, si chiede a codesta Committenza/Direzione dei lavori/impresa esecutrice l’invio degli atti relativi alla avviata procedura ambientale”;
- che, in riscontro a quanto sopra, la S.T.A.T. S.r.l. con nota trasmessa a mezzo

P.E.C. in data 13.06.2022, prot. n° 5031, inviava nuovamente la sola autorizzazione della A.S.L. Benevento prot. n° 0020456 del 23.02.2022, peraltro già in possesso dell'Ente, invitando l'ing. Iannazzone "... a cessare ogni azione e comportamento ostativo all'iniziativa";

- che, con nota prot. n° 0065845, del 28.06.2022, il Direttore del dipartimento di Prevenzione della A.S.L. Benevento, in riscontro alle richieste dell'U.T.C., precisava che "... Il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 10 ottobre 2001 con deliberazione n. 64/01, ha approvato il Piano Regionale Amianto. **Il suddetto Piano prevede che chi intende smaltire l'amianto in proprio possesso deve presentare, avvalendosi di Ditte specializzate, un apposito Piano di rimozione...** L'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che la responsabilità sui rifiuti cade sui produttori, fino alla consegna dei siti autorizzati per le operazioni di smaltimento. **Pertanto, è al titolare del Piano, in quanto proponente e responsabile della sua attuazione, che può essere rivolta ogni richiesta di documentazione si ritenga necessario acquisire**";
- che, in data 05.07.2022, l'U.T.C., con determina n° 14, trasmessa al Sindaco in pari data, decideva: "- di denegare, allo stato degli atti e delle procedure intraprese, l'assenso all'intervento di ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione, dell'ex Tabacchificio Parrella, per la realizzazione di abitazioni antisismiche, con destinazione sociale, in applicazione all'art. 7 comma 2 della L. R. Campania 19/09 s.m.i., quale standard urbanistico aggiuntivo – art.5, comma 5 D.M. 22.04.2008;
- di ritenere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 28-bis del D.P.R. n° 380/01 s. m. e i. e per i motivi sopra specificati priva di efficacia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa la Permesso di Costruire inoltrata, la quale non costituisce, quindi, valido titolo edilizio per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- di revocare, ad ogni effetto e conseguenza di legge, ogni atto e/o provvedimento pregresso che possa considerarsi autorizzativo dell'intervento in questione;
- di inibire, in via definitiva e ad ogni effetto e conseguenza di legge, ogni attività edilizia nel sito oggetto dell'intervento denegato;
- di trasmettere al Sindaco il presente atto, al fine dell'adozione dei necessari provvedimenti in ordine alla procedura ambientale di smaltimento dell'amianto, dando, sin d'ora, questo Ufficio Tecnico la disponibilità a consentire l'accesso al cantiere ai soli fini del completamento della detta procedura"

RITENUTO che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con urgenza il procedimento amministrativo oggetto del presente atto per tutelare il preminente interesse alla salvaguardia della salute pubblica, posto che, da studi scientifici ormai consolidati, l'amianto è ritenuta sostanza gravemente nociva per la salute, in quanto responsabile di importanti patologie prevalentemente a carico del sistema respiratorio;

TENUTO CONTO che l'Ufficio Tecnico Comunale ha svolto l'istruttoria finalizzata all'acquisizione della documentazione inerente la procedura di smaltimento dell'amianto anche presso la competente A.S.L. territoriale;

VISTI gli artt. 50 e ss. gg. del D. Lgs. n° 267/2000 s.m.i. (T.U.E.L.);

VISTA la L. n° 257, del 27.03.1992, recante norme in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto;

VISTO il D.M. del 06.09.1994 per la valutazione del rischio, della bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici e la relativa Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n° 7, del 12.04.1995;

VISTO il D. Lgs. n° 114, del 17.03.1995 in attuazione della Direttiva 87/217/CEE;

VISTO l'ulteriore D.M. del Ministero della Sanità del 20.08.1999;

CONSIDERATO

che i lavori di rimozione e smaltimento sono stati avviati dalla Gennyeco S.r.l., quale impresa incaricata dalla committente Parrella Tabacchi S.n.c., giusta autorizzazione n° 0020456, del 23.02.2022 rilasciata dalla A.S.L. Benevento, assunta al prot. n° 4431 n° 0020456, del 23.02.2022;

che, a fronte di possibile grave, concreto ed attuale pericolo per la salute dei cittadini, risulta giustificata l'emissione della presente Ordinanza sindacale contingibile e urgente al fine di disporre il completamento della procedura ambientale in corso

ORDINA

- a) per le motivazioni di cui sopra, che abbiansi qui integralmente richiamate, alla Parrella Tabacchi di Angelo Giosue' Parrella & C. S.n.c. con sede in via Giardino s.n.c. del Comune di San Nicola Manfredi, quale Amministratore Parrella Angelo Giosue' residente in Benevento alla via Almerico Meomartini n. 3, di provvedere, con urgenza, al completamento delle procedure di rimozione/smaltimento dell'amianto presente nel sito ex Tabacchificio Parrella, individuato catastalmente al foglio 14 particella 108, come da provvedimento autorizzativo n° 0020456, del 23.02.2022 rilasciato dalla A.S.L. Benevento ed assunto al prot. n° 4431 n° 0020456;
- b) di produrre tutta la documentazione di legge attestante l'avvenuta esecuzione dell'intervento di bonifica, validato dalla competente A.S.L. Benevento;
- c) di trasmettere all'Ufficio Tecnico il presente atto, al fine dell'adozione dei necessari provvedimenti in ordine all'autorizzazione all'accesso al cantiere dei soli soggetti preposti all'intervento di bonifica;
- d) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Polizia Municipale per l'ottemperanza del presente provvedimento;
- e) di trasmettere la presente Ordinanza alla Prefettura di Benevento, alla A.S.L. Benevento, al Comando Stazione dei Carabinieri di San Giorgio del Sannio ed al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale di San Giorgio del Sannio;
- f) di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, al Segretario Comunale ed all'Albo Pretorio online;
- g) di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio messi per la notifica a tutti i soggetti interessati.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n° 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR Campania e, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
f.to Leone Vernillo Arturo